DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1170 del 29 OTT. 2026

Convenzione attiva tra Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ASST Lodi per l'esecuzione di telerefertazioni di esami radiologici.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Visti:

- il decreto n. 130 del 2.10.2025 "Semplificazione dell'azione amministrativa. Determinazioni conseguenti al decreto n. 1 del 5.08.2025", con il quale il Direttore Generale ha provveduto a conferire ulteriori deleghe di firma, rispetto a quelle individuate nel decreto n. 1/2025, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, ciascuno per la parte di propria competenza relativamente agli atti conclusivi di procedimenti che impegnano la Fondazione IRCCS verso l'esterno;
- la nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo prot. n. 20643 del 17.10.2025 ad oggetto: "Delega di firme", con la quale è stata sub-delegata al Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing, dott.ssa Roberta Mazzoli, la firma degli atti conclusivi di procedimenti che impegnano la Fondazione IRCCS verso l'esterno, già autorizzati con specifico provvedimento;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

copia non utilizzabile per fini legali

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, che disciplina l'attività libero professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda o Ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Richiamato altresì il decreto n. 788 del 24.07.2025, con cui la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ha autorizzato sino al 31.07.2026 la convenzione con l'ASST Lodi per l'esecuzione di tele-refertazione di esami radiologici;

Vista la nota prot. FSG n. 12711 del 19.05.2026, acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'ASST Lodi ha chiesto la disponibilità alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori a proseguire l'attività di cui al sopra richiamato provvedimento;

Dato atto che:

- la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Dott. Rocco Corso, Direttore della S.C. Radiologia, Diagnostica per immagini-interventistica, con e-mail del 25.05.2026 e del 02.10.2026;
- dal Dott. Paolo Remida, Direttore della S.C. Neuroradiologia, con e-mail del 19.06.2026;

con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di lavoro da parte dei Dirigenti Medici, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle citate S.S.C.C., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;

- dal Dott. Luca Bresolin, Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio, con e-mail del 26.06.2026;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Considerato che l'attività di cui all'oggetto sarà erogata alle condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 di cui al testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

copia non utilizzabile per fini legali

Rilevato che l'attività di consulenza in oggetto, relativamente all'attività resa fuori orario di lavoro, è disciplinata dall'art. 4.5.2. lett. a) del Regolamento dell'Attività Libero professionale Intramuraria (ALPI) della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, approvato con decreto n. 498 del 31.08.2023;

Evidenziato che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori tratterrà dai proventi relativi all'attività di consulenza per l'esecuzione delle prestazioni di telerefertazione le quote di cui all'allegato 1 "Composizione tariffa libera professione" del Regolamento sopracitato previste per "Convenzioni con servizi sanitari di altro Ente o Ente del comparto (art. 4.5.2 lett. a)";

Precisato che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale Dirigente Medico interessato che svolge l'attività fuori orario di lavoro;

Ritenuto, di definire in capo ai Direttori delle S.S.C.C suindicate, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività connessa e conseguente all'adozione del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

Ritenuto, altresì, di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Lodi, per l'esecuzione di telerefertazioni di esami radiologici a favore dei pazienti della stessa ASST, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.05.2027, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

Stabilito che il ricavo annuo presunto, pari a € 158.000,00, derivante dall'attività oggetto del presente provvedimento, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), verso ASST/ATS Lombarde", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

Precisato che, a fronte dei ricavi complessivi stimati di € 158.000,00 derivanti dall'attività resa fuori orario di lavoro, i costi diretti sostenuti dalla Fondazione, definiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto n. 498 del 31.08.2023, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 125.957,92

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89 -91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Considerato pertanto che ne deriva un primo margine, pari a € 32.042,08, che sarà destinato come di seguito indicato:

quota Fondazione IRCCS	€ 17.696,00
quota fondo di perequazione	€ 7.015,20

copia non utilizzabile per atti legali

Quota fondo PTA	€ 701,52
Quota fondo legge Balduzzi	€ 6.629,36
totale primo margine	€ 32.042,08

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

D E C R E T A

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Lodi per l'esecuzione di telerefertazioni di esami radiologici, che sarà espletata dal personale Dirigente Medico della S.C. Radiologia, Diagnostica per immagini-interventistica e della S.C. Neuroradiologia della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31.05.2027, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare il personale Dirigente Medico della S.C. Radiologia, Diagnostica per immagini-interventistica e della S.C. Neuroradiologia ad espletare l'attività di consulenza fuori orario di lavoro, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di lavoro che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento per l'attività libero professionale come precisato in premessa;

3) di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento, i quali saranno interamente finanziati dai ricavi generati dal medesimo;

4) di dare atto che il ricavo annuo complessivo presunto, pari a € 158.000,00 derivanti dall'attività oggetto del presente provvedimento, resa fuori orario di lavoro, sarà contabilizzato, come indicato dal Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, al momento dell'emissione delle fatture, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), verso ASST/ATS Lombarde"; all'atto dell'emissione delle relative fatture;

5) di stabilire che la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione le quote di cui all'Allegato 1 "Composizione tariffa libera professione" del Regolamento sopracitato previste per "Convenzioni con servizi sanitari di altro Ente o Ente del comparto (art. 4.5.2 lett. a)";
6) di stabilire altresì che la restante quota dei proventi, dedotte le percentuali di cui sopra, sarà corrisposta al personale interessato che svolge l'attività fuori orario di lavoro;

copia non utilizzabile per fini legali

7) di prendere atto che i costi diretti sostenuti dalla Fondazione per la realizzazione dell'attività in oggetto, risultano pari a:

costi personale direttamente coinvolto	€ 125.957,92

da registrarsi al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" (art. 55 c. 1 lett c), d) ed ex art. 57-58 CCNL"- art. 89-91 CCNL 2019-2021 con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

8) di dare atto che, per l'attività svolta fuori orario di lavoro, ne deriva un primo margine pari a € 32.042,08 Che sarà in tal modo destinato:

quota Fondazione IRCCS	€ 17.696,00
quota fondo di perequazione	€ 7.015,20
Quota fondo PTA	€ 701,52
Quota fondo legge Balduzzi	€ 6.629,36
totale primo margine	€ 32.042,08

9) di definire in capo ai Direttori delle S.S.C.C. suindicate la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività connessa e conseguente all'adozione del presente provvedimento, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;

10) di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento, nonché del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing, Dott.ssa Roberta Mazzoli, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

11) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

==========

Esprimono parere:

Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☑ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☑ Contrario ☐

Il Direttore Generale

(Michele Brait)

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato al Decreto del Direttore Generale n. 1170 del 29 OTT. 2026

Convenzione attiva tra Fondazione IRCCS San Gerardo e dei Tintori ASST Lodi per l'esecuzione di telerefertazioni di esami radiologici.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C Convenzioni, Libera Professione e Marketing:

Dott.ssa Roberta Mazzoli

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dott. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI TELE-REFERTAZIONI DI ESAMI RADIOLOGICI

TRA:

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori (di seguito "Fondazione"), con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33, codice fiscale e partita IVA 12698710964, nella persona del Direttore Generale pro tempore, dottor Michele Brait, domiciliato per la carica presso la medesima Fondazione, giusta delega di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 31/07/2025, in esecuzione del decreto del Direttore Generale n. 130 del 02/10/2025 "Semplificazione dell'azione amministrativa. Determinazioni conseguenti al decreto n. 1 del 05/08/2025" e della nota del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo con prot. n. 20643 del 17/10/2025 ad oggetto: "Delega di firme";

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi (di seguito "ASST Lodi"), con sede legale in Lodi (LO), Piazza Ospitale n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. 09322180960, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ing. Guido Grignaffini, domiciliato per la carica presso la predetta sede.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi sia all'interno sia all'esterno delle strutture aziendali;
- la legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", all'articolo 5, commi 16 e 17, conferma la necessità di collaborazione, attraverso forme e modelli di integrazione, tra erogatori di prestazioni sanitarie, siano essi pubblici, siano essi privati accreditati, al fine di "dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e di valorizzare la piena espressione delle rispettive capacità progettuali, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno nel sistema delle relazioni che concorrono ai diversi ambiti nel SSR" e, ancora, "assicura l'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso tutti i soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata, ivi compresi gli IRCCS di diritto pubblico e privato e favorisce l'integrazione con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali";
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del sopra richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 e dall'art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- con decreto D.G. n. 788 del 24.07.2025 la Fondazione ha approvato, sino al 31.07.2026, la convenzione con l'ASST Lodi per l'esecuzione di telerefertazione di esami radiologici, tramite condivisione e attivazione del proprio sistema RIS – PACS per l'invio dell'immagini;
- con nota protocollo FSG n. 12711 del 19.05.2026 l'ASST Lodi ha chiesto alla Fondazione la disponibilità a proseguire l'attività di cui al sopra richiamato provvedimento;
- la Fondazione possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., è disponibile a garantire, contro corrispettivo, le prestazioni richieste;

RICHIAMATI:

- l'art. 89, comma 1, lettera d), nonché l'art. 91, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021;
- l'art. 21, comma 1, lettera d), del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2022-2024;

che disciplinano l'attività libero professionale svolta al di fuori dell'orario di servizio, prevedendo la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda di appartenenza del professionista;

tutto ciò premesso si conviene quanto di seguito riportato.

Art. 1

La Fondazione si impegna a rinnovare la collaborazione per l'esecuzione di prestazioni di tele-refertazione di esami radiologici, effettuati in favore dei pazienti ambulatoriali non ricoverati dell'ASST Lodi, tramite condivisione e attivazione del sistema RIS – PACS della medesima ASST Lodi, per l'invio dell'immagini e la successiva refertazione. La visualizzazione delle immagini, da parte dei professionisti della Fondazione, avviene tramite il viewer PACS dell'ASST Lodi collegato, mediante accesso sicuro VPN, all'archivio PACS

della medesima. Il dirigente medico dell'ASST Lodi, per il tramite del personale tecnico della S.C. Radiologia, seleziona lo studio da condividere e abilita l'accesso al personale all'uopo preposto della Fondazione mediante credenziali di autenticazione, ai fini della visualizzazione delle immagini condivise.
Gli specialisti della Fondazione, presa visione delle immagini trasmesse dall'ASST Lodi tramite PACS, provvedono a refertare entro 3 giorni dall'esecuzione dell'esame e provvedono, altresì, alla firma digitale dei referti per garantire l'inserimento degli stessi nel fascicolo sanitario elettronico.
Gli esami radiologici da parte dell'ASST Lodi e le prestazioni di tele-refertazione da parte della Fondazione devono essere eseguiti secondo i protocolli operativi presso la S.C. Radiologia dell'ASST Lodi. Le immagini di eventuali esami radiologici precedenti, eseguiti presso strutture esterne ma portati dal paziente, devono, compatibilmente con le esigenze organizzative, essere riversati sul PACS.
Per qualsiasi esigenza correlata all'esecuzione delle prestazioni in argomento, il dirigente medico della Fondazione dovrà fare riferimento al Direttore della S.C. Radiologia dell'ASST Lodi, quale referente della presente convenzione.
La validazione dei referti, dovrà essere effettuata dagli specialisti della Fondazione con firma elettronica qualificata o firma elettronica "forte".

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale medico delle S.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini Interventistica e della S.C. Neuroradiologia della Fondazione, pertanto la Fondazione autorizza i dirigenti medici afferenti a tali Strutture ad effettuare le prestazioni sopra menzionate.
L'attività dovrà garantire di norma il rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni, ai sensi dell'art. 4.4 delle Linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020.

Art. 3

L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali della Fondazione. Ai Direttori della S.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini Interventistica e della S.C. Neuroradiologia compete la verifica dell'attività complessivamente svolta dai Dirigenti Medici afferenti alle strutture sopra citate della Fondazione, in favore dell'ASST Lodi, nel rispetto della vigente normativa in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

Art. 4

L'ASST di Lodi, per l'attività di collaborazione prestata solo su pazienti ambulatoriali, riconoscerà alla Fondazione:
- un compenso pari a euro 6,00 per segmento corporeo per radiologia convenzionale;
- un compenso pari a euro 50,00 per segmento, per TC che verranno effettuate solo senza MDC.

L'attività di refertazione annuale stimata oggetto della presente convenzione è la seguente:
- RX - circa n. 20.000/anno;
- TC senza MDC- circa n. 4.000/anno;

Art. 5

I referenti della convenzione della Fondazione inoltreranno, ciascuno per quanto di propria competenza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, all'uopo comunicato dal referente della convenzione dell'ASST Lodi, entro il 10 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni di tele-refertazione, il report delle consulenze effettuate nel mese precedente dai dirigenti medici della Fondazione, con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stata effettuata la relativa consulenza. Il referente della convenzione dell'ASST Lodi, convalidato il report mediante sottoscrizione, previa verifica sulla correttezza dei dati, lo trasmette alla S.C. Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) per l'emissione dell'ordinativo di fornitura e per il successivo inoltro del medesimo alla predetta Fondazione, tramite sistema NSO, secondo le modalità all'uopo indicate.
La Fondazione, sulla base delle predette risultanze, emetterà la relativa fattura.
Il pagamento sarà riconosciuto dall'ASST di Lodi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura.
In caso di ritardato pagamento, ovvero oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST di Lodi e della Fondazione.

Art. 6

Sono individuati Referenti per l'attuazione della presente convenzione:
per l'ASST di Lodi: il Direttore della S.C. Radiologia.
per la Fondazione: il Direttore della S.C. Radiologia e Diagnostica per Immagini Interventistica e il Direttore della S.C. Neuroradiologia, ciascuno, rispettivamente, per l'attività eseguita presso la propria struttura.

copia non utilizzabile per fini legali

Art. 7

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto delle rispettive Sezioni Anticorruzione e Trasparenza del Piano Integrativo di Attività e Organizzazione (PIAO) redatte ai sensi della legge n. 190/2012 e s.m.i. e il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 8

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e verso operatori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

Art. 9

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, la Fondazione assume il ruolo di Responsabile nominato da ASST Lodi, quest'ultima in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, consiste nel documento allegato (allegato 1) alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 10

La presente convenzione **decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione sino a tutto il 31/05/2027**. Ove le parti abbiano dato esecuzione ad attività disciplinate dalla presente convenzione, in data precedente a quella di sottoscrizione, a partire dal giorno 01/08/2026, le stesse dovranno intendersi regolamentate dalle previsioni di cui alla presente convenzione.
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inoltrata al Protocollo Generale della controparte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le parti. Non è previsto il tacito rinnovo. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Tali modifiche entreranno in vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 11

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le parti si riservano di procedere con la sottoscrizione di apposito "addendum" alla presente convenzione, mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso "addendum".
La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 12

La presente convenzione:
- è soggetta a imposta di bollo, a carico della ASST Lodi, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, che viene assolta in modo virtuale con autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 0002795 del 05/02/2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a carico della parte richiedente;
- è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

In caso di controversie le parti eleggono la competenza esclusiva del Foro di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
per Delega del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 130 del 2/10/2025 e nota prot. n. 20643 del 17/10/2025)
Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing
Dott.ssa Roberta Mazzoli

copia non utilizzabile per fini legali

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
Il Direttore Generale pro tempore
Ing. Guido Grignaffini

copia non utilizzabile per fini legali

Allegato 1

ACCORDO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

TRA:

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI, di seguito denominata "Committente", con sede in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. 09322180960, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ing. Guido Grignaffini, domiciliato per la carica presso la predetta sede; dati di contatto della DPO: Dott.ssa Maria Francesca Fasano – Tel. 0371.376419;

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, di seguito "Fornitore", con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 12698710964, nella persona del Direttore Generale, Dott. Michele Brait, (di seguito denominata Responsabile

(di seguito, collettivamente, definite le "Parti")

PREMESSO CHE:

- tra il Committente e il Fornitore intercorrono rapporti giuridici che regolano lo svolgimento di prestazioni tele-refertazione di prestazioni di radiologia, da parte dell'equipe medica, all'uopo individuata, del Fornitore;
- lo svolgimento dei suddetti Servizi da parte del Fornitore comporta il trattamento, per conto del Committente, dei dati personali di interessati, di cui il Committente stesso è Titolare (di seguito: "Dati Personali");
- con il presente atto, le Parti intendono regolare i trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28.3 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali ("GDPR" o"Regolamento");
- in caso di trasferimento di dati all'estero, si applicano integralmente i contenuti del Capo V del Regolamento Europeo e le disposizioni europee;
- il Fornitore dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che gli consentono di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati e di adottare un modello per la protezione dei dati personali conforme al Regolamento (EU) 2016/679;
- il Committente ed il Fornitore sono qualificati anche, rispettivamente, quali Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

Con il presente atto, il Fornitore è nominato, dal Committente (Titolare del trattamento dei dati), Responsabile del trattamento dei dati personali connessi all'erogazione dei Servizi di cui in premessa.

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Il Fomitore, Responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a trattare i predetti dati solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei Servizi citati e non potràsvolgere alcuna diversa attività di trattamento né utilizzarli per altre finalità, né trasmetterli a terzi senza l'autorizzazione del Committente, Titolare dei dati; i dati saranno trattati all'interno dell'Unione Europea, fatte salve le disposizioni espressamente previste al Capo V del GDPR e nelle norma già citate e in particolare alle espresse condizioni che il Fornitore, per i Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) garantisca, sotto la propria esclusiva responsabilità, che nel Paese terzo importatore dei dati il livello di protezione dei dati stessi sia "sostanzialmente equivalente" a quello in vigore presso il SEE e che il diritto del Paese terzo non interferisca con le misure adottate in modo tale da impedirne l'efficacia.
Il trattamento avverrà nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Committente riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potràessere dallo stesso fornita.

Il Fornitore concederà al Committente l'accesso alle informazioni necessarie a dimostrare che gli obblighi definiti nel presente Accordo siano soddisfatti. Il Fornitore dovrà agevolare e prendere parte alle verifiche, incluse le ispezioni,condotte dal Committente o da un'autorità governativa o da terzi autorizzati dal medesimo Committente/ Titolare. Se quest'ultimo utilizzasse terzi per eseguire le verifiche, tali terzi non dovranno essere concorrenti del Fornitore e dovranno essere vincolati dall'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni commerciali del Fornitore.

copia non utilizzabile per fini legali

Il Fornitore si impegna altresì ad effettuare, se richiesto, un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevutedal Committente (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze e a collaborare, se richiesto, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei Dati Personali, nelrispetto del segreto d'impresa.

Il Fornitore si impegna a mantenere indenne il Committente per il danno causato dal trattamento solo se ai sensi dell'art.82 GDPR non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. Il Fornitore è esonerato dalla responsabilità, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Qualora il Fornitore determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del GDPR o del presente Accordo, sarà considerato a tutti gli effetti Titolare del trattamento.

3. AMBITO DI TRATTAMENTO CONSENTITO E FINALITÀ DI TRATTAMENTO
Il Commitente concorda con il Fornitore i seguenti ambiti di trattamento dei dati:
a) Categorie di interessati
- Utenti/Pazienti;

b) Tipi di dati personali:
- dati anagrafici e di contatto;
- dati relativi alla salute;
- immagini fotografiche;
- immagini video;
- immagini iconografiche;

c) Natura e finalità del trattamento necessari all'esecuzione degli accordi vigenti:
 - Consultazione dei dati;

d) Durata del trattamento:
- Sistematico sino al termine dell'accordo;

e) Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del Trattamento:
- oggetto della prestazione offerta: prestazioni mediche specialistiche;
- modalità di accesso ai dati: remotizzata, tramite canali VPN e utilizzando programmi informatici del Committente (ASST di Lodi);
- motivazioni specifiche che rendono necessario il trattamento: collaborazione tra Enti del SSN, al fine di garantirne i compiti nei confronti dei soggetti interessati.

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Il Fornitore, Responsabile del trattamento dei dati, garantisce che l'accesso ai dati personali sarà limitato esclusivamente ai soli propri dipendenti e collaboratori il cui accesso ai Dati Personali sia necessario per l'esecuzione dei Servizi, previamente identificati per iscritto.

Si impegna altresì a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali, di cui è titolare il Committente, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, a curarne la formazione, avigilare sul loro operato, a vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Committente/Titolare, su specifica richiesta,l'elenco aggiornato degli stessi.

5. ULTERIORI RESPONSABILI (se presenti)
Il Fornitore, Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga ad imporre per iscritto ai propri Sub-responsabili, attraverso appositi accordi vincolanti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali cui è soggetto egli stesso in virtù del presente atto, in particolare in relazione agli obblighi in materia di sicurezza.

Il Committente, Titolare del trattamento dei dati, avrà diritto di richiedere al Fornitore di fornire copia degli accordi intercorrenti con i propri Sub- responsabili (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso).

Il Fornitore, Responsabile del trattamento dei dati, si impegna espressamente ad informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili; il Committente/Titolare, avrà il diritto di opporsi a tali modifiche, comunicando la sua opposizione per iscritto entro 30 giorni dalla notifica da parte del Fornitore.

copia non utilizzabile per fini legali

Quest'ultimo non ricorrerà ai sub-responsabili nei cui confronti ilTitolare medesimo abbia manifestato la sua opposizione. Nelle more dell'eventuale opposizione, le attività svolte saranno considerate validamente prestate, purché non abbiano violato la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Il Fornitore rimarrà direttamente responsabile nei confronti del Committente per azioni ed omissioni dei propri sub-responsabili.

6. MISURE DI SICUREZZA

Il Fornitore dovrà adottare e mantenere misure tecniche, fisiche, logiche ed organizzative adeguate tutelare la sicurezza e le finalità perseguite, richieste dal contesto e dalle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché dalla tecnologia applicabile e dai costi di attuazione, collaborando con il Committente/Titolare per quanto allo stesso richiestodall'art.32 del GDPR, al cui integrale rispetto entrambi sono obbligati.

L'eventuale scambio (ossia, trasmissione e consultazione) di informazioni tra gli operatori sanitari avverrà con le modalità diseguito descritte:

TIPOLOGIA	MISURE DI SICUREZZA	NOTE
Documentazione e/o note cliniche in generale, non presenti sui programmi dipartimentali	Sono ammessi scambi di note cliniche anche via mail a patto di adottare particolari accorgimenti di sicurezza. Le note cliniche non dovranno mai costituire ilcorpo del testo, ma andranno inviate in allegato alla email di trasmissione (anche attraverso la posta ordinaria), protette con tecniche di cifratura e accessibili tramite una password per l'apertura del file consegnata separatamente al collega interessato. Le stesse cautele dovranno essere utilizzate incaso di posta certificata.	Sono disponibili le istruzioni a cura del SIA Il contenuto delle comunicazioni NON deve inogni caso riguardarel'accertamento HIV e analisi genetiche.
Immagini da PACS	L'accesso alle immagini diagnostiche archiviate sul PACS di ASST di Lodi sarà messo adisposizione tramite accesso in VPN su canaledi comunicazione sicuro e cifrato. Le modalitàdi integrazione saranno concordate tra le parti.	L'accesso sarà consentito allesole immagini di pertinenza.

Si precisa che non saranno creati archivi accessori, oltre a quelli digitali in uso; potranno essere eccezionalmente utilizzate cartelle condivise su server aziendale del Committente (ASST di Lodi).

È previsto inoltre l'inserimento delle credenziali nominali del professionista nell'applicativo informatico per la visualizzazione delle immagini e la refertazione degli esami.

7. VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (CD. "DATA BREACH")

Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, al Committente, qualeTitolare, qualsiasi violazione dei dati personali (incidente di sicurezza), affinchè il medesimo Titolare sia in grado di adempiere al proprio obbligo di notifica all'autorità di controllo entro 72 ore ed al suo obbligo di informare gli interessati se del caso, (inviando una comunicazione all'indirizzo dpo@asst-lodi.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Committente/Titolare in relazione all'adempimentodegli obblighi, sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione agli interessati ex art. 34 GDPR.

8. VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. "DATA PROTECTON IMPACT ASSESSMENT")

Il Fornitore s'impegna fin da ora a fornire al Committente ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora il Committente sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

9. RAPPORTI CON LE AUTORITÀ

Copia non utilizzabile per fini legali

Il Fornitore, su richiesta del Committente si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'Autorità di controllo o all'Autorità giudiziaria che riguardino il trattamento dei dati personali.

10. ISTANZE DEGLI INTERESSATI
Il Fornitore si obbliga ad assistere il Committente nell'adempimento degli obblighi gravanti su quest'ultimo di dar seguito adeventuali istanze degli interessati di cui al Capo III del GDPR ed a fornirgli ogni informazione e/o documento utile.

11. DURATA
La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo della convenzione o, comunque, dei servizi. Il Fornitore, Responsabile, dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Committente delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

12. RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore, all'atto della scadenza del Contratto e/o dei Servizi o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei Dati Personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Committente, all'immediata restituzione allo stesso dei Dati Personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Fornitore non ne esiste alcuna copia.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Resta inteso che la presente designazione non comporta alcun diritto per il Fornitore ad uno specifico compenso oindennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del Contratto.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili inmateria di protezione dei dati personali. Eventuale documentazione presentata dal Fornitore si intende agli atti del Committente e accettata se non difforme dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lodi, data della sottoscrizione in digitale.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
Per Delega di firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 127 del 05/02/2026 e nota prot. n. 5276 del 6/02/2026)
Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing
Dott.ssa Roberta Mazzoli

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Il Direttore Generale
Ing. Guido Grignaffini

copia non autorizzabile per usi legali

Eventuale elenco dei sub-Responsabili:

o _____
(Denominazione e dati anagrafici del Legale Rappresentante)

o _____
(Denominazione e dati anagrafici del Legale Rappresentante)

Si garantiscono gli stessi standard del Responsabile del trattamento come stabilito nell'accordo di nomina.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI
Per Delega di firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
(come da decreto DG n. 127 del 05/02/2026 e nota prot. n. 5276 del 6/02/2026)
Il Direttore S.C. Convenzioni, Libera Professione e Marketing
Dott.ssa Roberta Mazzoli

Il Titolare del trattamento, ai sensi e con le modalità disposte dal presente Accordo, autorizza il Responsabile del trattamento al ricorso ai suddetti sub-Responsabili.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Il Legale Rappresentante
Ing. Guido Grignaffini

copia non utilizzabile per fini legali

copia non utilizzabile per fini legali